

## GIURISPRUDENZA

## Controllo della Federazione sulle società sportive

Corte d'appello di Campobasso 12 maggio 1990 (decr.) - Pres. Apuzzo - Rel. Landolfi - Ric. P.M.

Il procedimento *ex art. 13* della legge n. 91 del 1981, non può considerarsi assorbito nell'area del procedimento *ex art. 2409*, codice civile, essendo il primo proteso esclusivamente alla liquidazione giudiziale della società, laddove il secondo è finalizzato al riassetto contabile-amministrativo della medesima e supponendo il primo «gravi irregolarità» anche diverse da quelle dell'art. 2409. Conseguentemente, unica legittimata ad agire, *ex art. 13*, legge n. 91/1981, è la Federazione sportiva cui, pertanto, competerà l'esclusiva legittimazione ad impugnare il provvedimento reiettivo. Il reclamo del P.M., pertanto, è inammissibile (1).

La Corte (*omissis*).

La F.I.G.C., con ricorso depositato il 15 febbraio 1990, aveva chiesto al Tribunale di Campobasso, sulla base di prospettate gravi irregolarità imputabili alla S.S. s.p.a. Campobasso, la liquidazione giudiziale *ex art. 13* della legge n. 91 del 1981 della predetta società.

Poiché in pendenza del ricorso, la s.p.a. Campobasso aveva deliberato la sua messa in liquidazione, l'adito Tribunale ha, col provvedimento impugnato, dichiarato il non luogo a procedere reputando che la sopravvenuta mutazione riguardante la società *de qua* aveva ormai reso inutile il chiesto provvedimento, il P.M. ha prodotto reclamo rilevando che la messa in liquidazione della società non poteva avere alcun effetto sul procedimento in oggetto poiché quest'ultimo tendeva alla liquidazione giudiziale che - sebbene non paragonabile alla liquidazione coatta amministrativa - resta pur sempre assorbita a regime pubblicistico ed indisponibile a differenza della liquidazione ordinaria qual è quella autonomamente disposta dalla società Campobasso.

Tutto ciò premesso la Corte osserva:

È bensì vero che la liquidazione *ex art. 13*, siccome suppletoria e indispensabile, non può in alcun modo essere considerata surrogabile con quella ordinaria determinata dall'assemblea. Basti pensare, in proposito, che, mentre la prima non potrebbe essere revocata dall'assemblea, la seconda, invece, rientra pur sempre nell'area della revocabilità-disponibilità dell'assemblea medesima. Ma proprio alla luce della prospettata differenza bisogna

anche rilevare che l'azione cui è legittimata la F.I.G.C. *ex art. 13* non può reputarsi assorbita nell'area dell'art. 2409, dal quale il P.M. reclamante trae legittimazione ad agire e ad impugnare. Il procedimento *ex art. 2409* non può mai chiudersi con la liquidazione giudiziale. Essendo il procedimento *de quo* mirato al riassetto contabile-amministrativo della società esso non può giungere sino alla demolizione della società attraverso la sua liquidazione.

Al contrario l'azione *ex art. 13* mira esclusivamente al risultato, invece, precluso dall'art. 2409. Non sembra, dunque, plausibile la tesi che vede nell'ipotesi *ex art. 13* nient'altro che un'ipotesi *ex art. 2409* con la qualificante aggiunta di un'ulteriore legittimazione quale quella affidata alla F.I.G.C.

La Corte osserva che, quando la legge non ha voluto fare altro che aggiungere altre ipotesi di legittimazione speciale all'azione *ex art. 2409*, lo ha fatto procurando di non alterare il raccordo tra la legittimazione e la immutata area dell'azione. Basti, in proposito, riferirsi all'art. 3 della legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi) o a quella *ex art. 2* del D.L. n. 233 del 1986.

Nel caso di specie, invece, la fondamentale diversità del *petitum* e, per converso, del possibile provvedimento giudiziale non consente la confluenza della ipotesi *ex art. 13* della legge n. 91 in quella *ex art. 2409*, codice civile.

Tanto più che le «gravi irregolarità di gestione» previste dall'art. 13 appaiono non riducibili tutte alla ipotesi «delle gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci». Le prime, infatti, si riferiscono direttamente alla società e non ai suoi organi e coerentemente si inseriscono in un procedimento che, al contrario di quanto accade *ex art. 2409*, colloca la società come unico soggetto passivo dei possibili provvedimenti i quali, oltretutto, appaiono funzionali anche alla difesa dell'ordinamento sportivo alla cui stregua debbono commisurarsi le «gravi irregolarità».

Ne discende, allora, che il P.M. reclamante, siccome privo della legittimazione ad agire *ex art. 13*, è anche privo della legittimazione a reclamare (arg. *ex art. 70*, codice procedura civile), donde la inammissibilità del presente reclamo. (*omissis*).

### Commento

(1) Il decreto annotato offre lo spunto per alcune considerazioni sulla *ratio* e sull'ambito applicativo dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che riconosce alla F.I.G.C. il potere di richiedere con ricorso motivato al tribunale la messa in liquidazione della società sportiva «per gravi irregolarità di gestione».

L'accusa, in passato avanzata alle Federazioni sportive, di non avere avvertito nella giusta misura la delicatezza e l'ampiezza del ruolo di controllore delle società

## GIURISPRUDENZA

ad esse affiliate (cfr. al riguardo, D. Vittoria, *Società sportive e controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ.: la federazione sta a guardare?*, in *Foro it.*, 1985, I, 3188-3189; *Id.*, *I controlli sulle società sportive: le federazioni non li esercitano ma li chiedono al tribunale*, *ivi*, 1986, 1081), ha indotto gli stessi organismi sportivi a ridisegnare globalmente il sistema di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle società di calcio professionistiche. Si è, così, proceduto a costituire un nuovo organismo: la CO.VI.SO.C. (Commissione per la vigilanza ed il controllo delle società calcistiche professionistiche) la cui composizione ed i cui compiti sono indicati negli artt. 77 ss., delle norme organizzative interne della F.I.G.C. delle nuove Carte Federali. Tra i diversi ed incisivi poteri riconosciuti a detto organismo (quale l'esame dei bilanci di esercizio e delle situazioni contabili infrannuali), che si accompagnano all'introduzione di nuovi obblighi delle società (quale il deposito dei bilanci annuali accompagnato da certificazione rilasciata da società di revisione iscritta nell'elenco di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136), va annoverato anche quello di formulare al Presidente della F.I.G.C., con efficacia vincolante, proposta di rivolgere al tribunale la richiesta di cui all'art. 13, legge n. 91/1981 (artt. 82, comma 2, e 83, n.o.i. F.I.G.C.).

Nonostante tali innovazioni abbiano reso più penetrante l'esame dei momenti organizzativi e decisionali delle società, continua tuttavia a riscontrarsi nella realtà fattuale - come mostra la vicenda presa in esame dalla Corte molisana - una divaricazione tra un sistema astrattamente garantistico, come tale idoneo ad impedire qualsiasi alterazione funzionale delle società sportive, ed un assetto organizzativo delle stesse che continua a mostrare marcate irregolarità e disinvolute gestioni patrimoniali. Tale inconveniente, sicuramente ineliminabile sin quando non verrà eliso ogni, seppur indiretto, legame tra soggetti controllati e soggetti controllanti (cfr. per le ragioni di non funzionalità dei controlli devoluti alle Federazioni ed alle Leghe: G. Vidiri, *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 58 ss.), continua ad alimentare la tendenza a richiedere interventi giudiziari anche alla stregua della normativa codicistica, rinnovando così il dibattito sulla possibilità di azionare oltre al controllo ex art. 13, legge n. 91/1981, anche quello ex art. 2409, codice civile, al fine di apprestare un più sicuro apparato garantistico in presenza di gestioni prive della necessaria trasparenza e limpidezza.

Il decreto in esame, pur non affrontando ex professo tale tematica, fornisce i presupposti per una sua corretta soluzione, individuando l'esatta portata dell'art.

13. La citata disposizione va inquadrata nell'ambito della logica che presiede l'intera legge n. 91, diretta a tutelare l'interesse al potenziamento dell'agonismo professionistico depurato di ogni intento speculativo. In un tale contesto, la legittimazione ad agire ex art. 13, in capo, alla Federazione va vista come efficace strumento di difesa contro irregolarità gestionali lesive di specifici e settoriali interessi, quelli propri dell'ordinamento sportivo, la cui salvaguardia impone la messa in liquidazione di società il cui operato si è dimostrato in insanabile contrasto con le finalità proprie del professionismo sportivo.

Proprio sulla base di simili argomentazioni il decreto in esame ha negato al P.M. la legittimazione all'azione ex art. 13, affermando che tale azione, esperibile unicamente da parte della F.I.G.C., non può ritenersi assorbita dall'art. 2409, codice civile, che persegue una propria diversa finalità. Il procedimento ex art. 2409, codice civile, «mira al riassetto contabile-amministrativo», quello ex art. 13, tende invece esclusivamente alla «demolizione della società» attraverso la sua liquidazione.

Si viene, in tal modo, a rifiutare la tesi, autorevolmente sostenuta, secondo cui l'art. 13 «non ha fatto altro che introdurre, rispetto alla fattispecie regolata dall'art. 2409, codice civile, una legittimazione in più», riconoscendo la possibilità di adire l'autorità giudiziaria anche alla Federazione ed ampliando la categoria dei provvedimenti definitivi adottabili dal tribunale che, non vincolato dalle istanze presentate, potrà infatti scegliere tra la nomina di un amministratore giudiziario o la messa in liquidazione della società sportiva (così in giurisprudenza Trib. Genova 22 aprile 1985, in questa *Rivista* n. 1, 1986, 78 e in *Foro it.*, 1986, I, 1081. In dottrina cfr. V. Salafia, *Il controllo giudiziario sulle società di capitali c.d. sportive*, in *Corr. giur.*, 1984, 681-682).

Ma sui rapporti tra l'art. 13, legge n. 91/1981 e l'art. 2409, codice civile, si riscontra in dottrina ed in giurisprudenza una diversità di opinioni di cui occorre dar conto.

Si è sostenuto, da un primo indirizzo, che la legge n. 91/1981, operando una sintesi tra interessi propri dell'ordinamento sportivo e quelli generali dell'ordinamento statale, ha finito per delegare esclusivamente a ciascuna Federazione, per ogni settore dello sport professionistico, da un lato, i controlli necessari per assicurare una puntuale osservanza degli ideali sportivi e, dall'altro, l'apparato sanzionatorio nei confronti di società restie ad adottare criteri di sana e regolare amministrazione. A tale riguardo, si è evidenziato come la natura

## GIURISPRUDENZA

speciale della società sportiva, derivante dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, si rifletta direttamente in un sistema di controlli esclusivi di tipo amministrativo attribuiti ad organi pubblicistici o a rilevanza pubblicistica, aggiungendosi per l'appunto che spetta alla sola Federazione «di valutare la gravità delle irregolarità riscontrate nel corso dell'attività ispettiva e quindi l'opportunità di espungere dall'ordinamento sportivo un corpo non più sanabile; fatti comunque salvi i poteri di controllo da parte del tribunale in ordine alla legittimità e alla regolarità dell'iter così come alla fase della liquidazione» (cfr. R. Dabormida, *Il controllo giudiziario negli enti di diritto speciale o soggetti a controlli di tipo pubblico: in particolare dell'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società sportive*, in *Giur. comm.*, 1988, II, 480).

A conforto di questa opinione, che esclude il ricorso ex art. 2409, codice civile, nei riguardi delle società sportive, si è infine rammentata l'impraticabilità di un sistema di controlli, amministrativi e giudiziari, che ha spinto dottrina e giurisprudenza prevalenti ad escludere l'applicabilità dell'art. 2409, codice civile, alle cooperative nonché alle società bancarie ed assicurative (in questi sensi D. Vittoria, *Le società sportive fra controlli federali e controlli giudiziari*, in *Contratto e impresa*, 1985, 811).

Contro tale indirizzo, ed a sostegno della tesi della cumulabilità dell'azione ex art. 13, legge n. 91/1981, con quella ex art. 2409, codice civile, seguita in prevalenza in giurisprudenza (cfr. al riguardo Trib. Taranto 4 dicembre 1984, in *Foro it.*, 1985, I, 3187; Trib. Napoli 20 maggio 1986, in questa *Rivista* n. 12, 1986, 1357 e in *Foro it.*, 1987, I, 1604), è stato obiettato che le due disposizioni hanno una distinta *ratio* ed un proprio ambito applicativo. Mentre, infatti, l'art. 13 tutela, come già detto, l'interesse al rispetto ed al potenziamento dell'agonismo sportivo, in cui si identifica lo scopo istituzionale dei sodalizi sportivi, l'art. 2409, codice civile, opera in una diversa direzione, garantendo in via immediata la posizione dei soci di minoranza e dei terzi (creditori e non) che vengono in rapporto con la società (per la identificazione della *ratio* dell'art. 2409, codice civile, nella tutela dei soci di minoranza v. per tutti A. Patroni Griffi, *Il controllo giudiziario nelle società per azioni*, Napoli, 1971, 295; F. Ferrara, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1984, 528; G. Ferri, *Le società*, in *Trattato di diritto civile* fondato da F. Vassalli, Torino, 1985, 794. Per la legittimazione dei terzi, creditori e non, ad avvalersi della procedura ex art. 2409, codice civile vedi G.U. Tedeschi, *Il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali*, Padova, 1965, 137). Per di più, l'inutilizzabilità dell'azione ex art. 2409,

codice civile, indebolendo la tutela dei soci e dei terzi che instaurano rapporti con le società determinerebbe, di fatto - in palese contrasto con le finalità sottese alla legge n. 91/1981 - evidenti danni ai sodalizi sportivi perché attenuerebbe gli incentivi a farne parte e contestualmente renderebbe maggiormente difficoltosa la reperibilità dei crediti e delle fonti di finanziamento indispensabili per il potenziamento dell'attività agonistica (così G. Vidiri, *op. cit.*, 61 ss.).

Né vale, in contrario, fare riferimento a quanto accade per le società cooperative, bancarie ed assicurative. Ed invero, la tesi dell'applicabilità dell'art. 2409, codice civile, a dette società, sottoposte ad una penetrante vigilanza della pubblica amministrazione, è stata, in dottrina, condivisa sul presupposto dell'effettiva esistenza di un sistema di controlli pubblicistici estrinsecanti in poteri di interventi tipizzati (così, ad esempio, per il settore credito: direttive, scioglimento degli organi amministrativi ordinari, nomina di commissari straordinari, messa in liquidazione dell'ente, equivalenti sia per quanto riguarda il contenuto e gli effetti sia per quanto riguarda il presupposto di operatività «ai modelli procedurali» previsti dalle norme del codice; cfr. Trib. Genova 22 aprile 1985, *cit.*; M.T. Cirenei, *Società sportive*, in *Novissimo digesto, appendice*, 1987, VII, 403), laddove nell'ordinamento sportivo e nelle normative delle diverse Federazioni non si riscontrano strumenti e controlli tipizzati (in argomento vedi, *amplius*, G. Vidiri, *Ancora sull'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società sportive*, in *Foro it.*, 1987, I, 1604).

Guido Vidiri

